



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 3° - ECONOMICO E FINANZIARIO

UFFICIO ICI/IMU

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 26 di Registro

Seduta del 29/04/2016

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI –
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER
L'ANNO 2016.**

L'anno *duemilasedici* il giorno *ventinove* del mese di *aprile* alle ore *10:00*, nella solita sala delle adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di *prima* convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui all'art.7, comma 9 dello Statuto Comunale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri :

	Presente	Assente	Giust.
CANEPA ENZO	SI		
ZIONI MONICA	SI		
ROCCA PIERO	SI		
ROSSI SIMONE	SI		
VINAI ANGELO	SI		
AICARDI GIOVANNI	SI		
BONAVIA ALESSANDRO	SI		
LEONE LUCIA	SI		
NATTERO PATRIZIA	SI		
PARODI MASSIMO	SI		
RUGGERI FULVIA	SI		
SIGNORIS CESARE	SI		
OLIVIERI PIERA	SI		
ARRIGHETTI PAOLA	SI		
NATTERO GIACOMO	SI		
GALTIERI ANGELO	SI		
PARASCOSSO GIOVANNI		SI	

Assiste alla seduta il Segretario Generale *dott.ssa Anna Sacco Botto*

Assume la presidenza la Sig.ra *Patrizia Nattero* in qualità di *Presidente*, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Rientrano in aula i Consiglieri Nattero P., e Ruggeri

PRESIDENTE

Relaziona il Signor Sindaco.

SINDACO

“La TASI, Tributo sui servizi indivisibili, introdotto con la Manovra Finanziaria per l’anno 2014, confermata in toto anche per l’anno 2015, è stata oggetto di una profonda rivisitazione operata dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016.

La predetta norma ha infatti introdotto l’esonero dal tributo per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, replicando quanto già previsto, a decorrere dall’anno 2013, per l’IMU e, nei fatti, snaturando totalmente la logica del tributo che, come si ricorderà, vide la luce con il precipuo scopo di sostituire i trasferimenti compensativi, vigenti nel corso dell’anno 2013, trasferimenti introdotti per sopperire alla perdita di gettito generata dall’abrogazione dell’IMU sull’abitazione principale, imposizione prevista per il solo anno 2012.

In definitiva il senso della mancata abrogazione della TASI sic et simpliciter risiede nella possibilità di mantenere, per la sola annualità 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille della aliquota prevista per alcune tipologie di immobili, a condizione che la stessa sia in misura pari a quella adottata per l’anno 2015 (o inferiore) e che, in deroga al consolidato principio di ultrattività delle deliberazioni relative alle tariffe dei tributi locali, la medesima aliquota sia espressamente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Si rende di conseguenza necessario procedere alla conferma delle aliquote deliberate per l’anno 2015, evidenziando come in questa sede venga proposta la conferma delle aliquote e detrazione per l’abitazione principale ed assimilate in quanto da utilizzarsi per le fattispecie ancora soggette a tributo.

L’occasione è altresì propizia per evidenziare come la presente decisione non comporti aumenti di risorse per il bilancio comunale, risorse eventualmente utilizzabili per diminuzione della pressione fiscale o per interventi altrimenti non finanziabili. Se è infatti pacifico che negli anni 2014 e 2015 l’adozione della maggiorazione in misura pari allo 0,8 per mille era vincolato al finanziamento delle detrazioni a favore delle abitazioni principali, operazione per l’anno 2016 di assoluta inutilità, è altresì di tutta evidenza che il ristoro della perdita di gettito connessa all’introduzione dell’esonero TASI per l’abitazione principale, avvenuto in sede di rideterminazione del Fondo di Solidarietà, è stato determinato sulla base del gettito netto proveniente dalle abitazioni principali, come facilmente evincibile dai dati della riscossione presenti agli atti dell’ufficio competente che evidenziano, a fronte di un “*trasferimento fittizio*” pari a € 742.270.91, pervenuto dallo Stato in sede di quantificazione del Fondo di Solidarietà per l’anno 2016, un gettito netto TASI per l’anno 2015, proveniente dalle abitazioni principali, pari a € 780.898,05.

In definitiva qualora non si procedesse all’applicazione della aliquota pari allo 0,8 per mille, si avrebbe, rispetto all’anno 2015 un perdita di gettito superiore ad un milione di Euro, perdita non ammortizzabile dagli attuali vincoli di Bilancio.

Va, da ultimo, evidenziato come, in analogia a quanto già deliberato per gli anni 2014 e 2015, dalla prevista maggiorazione TASI vengano escluse numerose tipologie di immobili per le quali non si ritiene opportuno procedere ad un ulteriore inasprimento fiscale, quali gli immobili concessi in uso

gratuito a genitore o figlio, quelli locati a residenti, nonché quelli utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica.”

Considerato che la Legge n°147/2013 prevede:

- All'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n°446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- All'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- All'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n°557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Richiamato il comma 669 della Legge 147/2013, modificato dal comma 14 della Legge 208/2015 nei termini seguenti *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 “*

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall' art. 1 comma 1 lettera a) Decreto Legge n°16 (conv. in L. 68/2014) del 06.03.2014 e dal comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014, relativo alla possibilità di applicare, per gli anni 2014 e 2015, una maggiorazione complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che la stessa sia destinata al finanziamento di agevolazioni per l'abitazione principale

Visto in particolare il comma 28 dell'art. 1 della L. 208/2015, che testualmente recita : *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”.*

Visto che dal 1° Gennaio 2014, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013, sono escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Preso atto delle risultanze del Bilancio di Previsione 2016, in approvazione nella presente seduta, ai sensi delle quali, per poter addivenire al pareggio, si rende necessario ottenere un gettito TASI pari a € 1.100.000,00;

Considerato come tale previsione possa ritenersi in linea con quanto introitato a titolo di TASI per l'anno 2015;

Atteso come tali risorse che saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 13,47 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2016, in corso di formazione, ed illustrati in via preventiva ed indicativa secondo la nuova codificazione introdotta dal D.Lgs. 218/2011 e s.m.ei.

MISSIONE

Ordine pubblico e sicurezza	€ 1.004.475,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 528.501,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 786.350,00
Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	€ 1.877.843,64
Soccorso civile	€ 89.556,00
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 897.022,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.944.334,00
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche	€ 1.040.000,00
Gettito TASI previsto	€ 1.100.000,00

Percentuale coperta con gettito TASI 13,47

Rilevato come, sulla scorta dei dati evinti dalla rendicontazione relativa al gettito TASI per l'anno 2015, presente agli atti dell'ufficio tributi, gli obiettivi sopradescritti vengono raggiunti mediante conferma dell'impianto tariffario previsto per l'anno 2015 e quindi tramite applicazione dell'aliquota pari al 2,5 per mille sulle abitazioni principali con detrazione fissa pari a € 200,00, per i soli casi ancora assoggettati a tributo, e contestuale ricorso a quanto disposto dal sopra menzionato dall'art. 1 comma 28 della Legge 208/2015 relativo alla conferma della aliquota pari allo 0,8 per mille adottata nell'anno 2015;

Rilevato altresì che, stante il blocco tariffario previsto dal comma 26 dell'art. 1 della legge 208/2015, non trova applicazione la predetta aliquota pari allo 0,8 per mille per alcune tipologie di immobili quali le abitazioni locate a residente, a quelle concesse in uso gratuito a familiare di primo grado in linea retta, ai negozi, alle attività alberghiere e alle aree fabbricabili;

PRESIDENTE

Grazie Signor Sindaco, interventi? Cons. Galtieri.

CONS. GALTIERI

Si grazie.

*So che è tanto che quel margine di manovra è inesistente, quindi c'è poco da discutere su questo punto, colgo l'occasione ammesso che il Presidente mi conceda l'occasione per chiarificare un altro punto, purtroppo non c'è in sala l'Assessore all'ambiente, il Dott. Vinai che ancora una volta fa un'altra confusione. Quando parliamo di valori come onorabilità e dignità, parliamo di fattori che hanno comunque un aspetto molto soggettivo, indubbiamente per lui ha un aspetto molto grave il fatto che io abbia detto una cosa e non l'abbia fatto e questo sinceramente lo ammetto, gira anche a me perché mi sarei preso volentieri il lusso di non venire qua e vedere questi Consigli Comunali o assistere a questa *** di amministrazione, ma come qualcuno mi ha ricordato che un impegno assunto va mantenuto per coerenza, ho dovuto rimandarmi giù quella pillola e venire qua a godermi questo spettacolo. L'onorabilità in questo caso è molto soggettiva, si dirà, per lei vale più un passaggio che per un altro. Non so cos'è il concetto esatto con cui individua l'Assessore oggi l'onorabilità, ma se lui si rilegge quello che ha detto nei suoi tre anni, forse troverà la spiegazione di tutto, se poi la sua dignità finisce lì non è un problema mio! Grazie.*

PRESIDENTE

Altri interventi? Cons. Olivieri.

CONS. OLIVIERI

*Il Sindaco ha letto tutta la relazione e quasi sembrava che il non aumento di queste tasse fosse una *** che questa amministrazione concede ai suoi sudditi, non è così, le tasse non possono essere aumentate a eccezione di quella della nettezza urbana che comunque deve coprire interamente la spesa, solo e esclusivamente perché una legge statale non prevede che ci siano ulteriori aumenti quest'anno, è stata eliminata la Tasi e era stato detto che non ci potevano essere altri aumenti, vorrei che questo fosse chiaro!*

Quello che si poteva aumentare, questa amministrazione l'ha aumentato, approfitto di questa occasione, visto che ho ancora il tempo per dire che mi lamento sempre che Alassio è sporca perché sono subissata da fotografie che mi vengono mandate, soprattutto in certi periodi che ti fanno vedere bidoni stracolmi, non mi sono mai sognata di dirlo sui giornali anche se molte volte ne avrei avuta occasione, anzi ne approfitto per dire all'Ass. Vinai, visto che è rientrato in aula, che ci sono un sacco di lamentele per i topi che sono in Via Pascoli, non esco sui giornali per dirlo, però credo che sia giusto che l'Amministrazione Comunale lo sappia!

Per questi motivi noi votiamo contro.

PRESIDENTE

Ha già fatto la dichiarazione di voto quindi. Cons. Galtieri lei deve farla ancora?

CONS. GALTIERI

Ringrazio, tanto vogliamo contro.

PRESIDENTE

Dichiarazione di voto Signor Sindaco.

SINDACO

Canepa, noi votiamo a favore, voglio sole o precisare alla Cons. Olivieri che noi non abbiamo aumentato mai nessun tributo, da quando siamo qui non abbiamo aumentato nulla, che lei ha detto che noi abbiamo aumentato tutto quello che si poteva aumentare, noi non abbiamo toccato niente! Noi non abbiamo aumentato... lei ha detto, si vada a leggere la sua dichiarazione, se la vada a risentire... certo me la sono già risentita, probabilmente lei non si sente quando parla.

Comunque preciso che non abbiamo aumentato nulla da quando ci siamo insediati, abbiamo fatto fronte sempre con l'aiuto della Dott. Ssa Gandino con le forze, proprie risorse a raggiungere sempre il patto di stabilità prima e il patto di bilancio e quindi il nostro voto è favorevole. Grazie.

Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione e proposta del Sindaco e la discussione che ne è seguita;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N. 12, contrari N. 4 (Olivieri, Arrighetti, Nattero G.e Galtieri), su N. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e votanti

DELIBERA

- 1) Di fissare le aliquote TASI per l'anno 2016 nella misura seguente:
 - a) Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad esse equiparate per legge, e per le relative pertinenze, **limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo**, nella misura del **2,5 per mille**. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del Comune di Alassio, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - b) Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; per l'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, adibito a civile abitazione, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, per l'immobile adibito a civile abitazione posseduto a titolo di proprietà o diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari e seguito di ricovero permanente a condizione che lo stesso non sia locato, **limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo** : nella misura del **2,5 per mille**.

- c) Aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione principale, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a familiare di primo grado in linea retta nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione principale, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D, per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C 1 (negozi e botteghe) a condizione che negli stessi sia svolta una attività economica produttiva (commerciale, artigianale, somministrazione, prestazione di servizi vari ecc.) regolarmente autorizzata, con conseguente espressa esclusione degli immobili classificati in categoria C1 sfitti e/o non utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica produttiva per i quali trova applicazione l'aliquota di cui al successivo punto d) , per le aree edificabili, per i terreni incolti e per i fabbricati rurali strumentali all' esercizio dell'attività agricola – **nella misura dello 0,00 per mille.**
- d) Aliquota per le restanti unità immobiliari nella misura del **0,8 per mille.**
- 2) Di stabilire la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, **limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo,** in Euro **200,00**, da applicarsi sino a concorrenza dell'Imposta dovuta, . La detrazione trova applicazione anche per le fattispecie sopra descritte al punto 1 lett. b).La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) Di stabilire che nel caso in cui l'occupante dell'immobile sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal medesimo nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta.
- 4) Di stabilire che la TASI non risulta dovuta da soggetti passivi aventi una situazione economica del nucleo familiare inferiore o uguale all'indicatore ISEE pari a € 6.531,07 relativamente all'immobile utilizzato dagli stessi soggetti come abitazione principale, laddove ancora assoggettato a tributo.
- 5) Di dare atto che il previsto gettito TASI risulta essere destinato a finanziare parte dei costi relativi ai servizi indivisibili, secondo le modalità e nei termini esposti in premessa.

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 , la cui scadenza è fissata alla data del 30 Aprile;

VISTO l'art 134, comma 4, del TUEL;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N. 12, contrari N. 4 (Olivieri, Arrighetti, Nattero G. e Galtieri), su N. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e votanti

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N.3 del 23/04/2016, depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione effettuata da ditta esterna incaricata, conservata con il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Patrizia Nattero

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Sacco Botto